



Ministero della Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli
- Ufficio Sindacati Scuola -

NOTE OPERATIVE

*su rilevazione dati permessi sindacali artt. 8 – 9 – 10 anno scolastico 2006 - 2007. **Precisazioni e istruzioni per la compilazione delle schede.***

Con la circolare, concernente l'oggetto, è stata fissata la scadenza della rilevazione in corso al **5 ottobre 2007**.

A tal riguardo, si trasmette, in allegato, la circolare prot. n° 145/F del 30 novembre 2006, con annesso il prospetto contenente il numero delle ore spettanti a ciascuna organizzazione sindacale per il periodo 1.9.06/31.8.07.

La suddetta circolare, che trascrive il testo integrale di quella ministeriale, contiene indicazioni necessarie per la rilevazione in oggetto.

La rilevazione va riferita esclusivamente ai permessi sindacali fruiti dal personale scolastico per l'espletamento del mandato di dirigente sindacale, per la partecipazione a trattative sindacali e a convegni e congressi di natura sindacale (artt. 8 - 9 - 10 del C.C.N.Q. del 7/8/1998). *Non sono oggetto della rilevazione i permessi fruiti per la partecipazione a riunioni di organismi direttivi statutari sindacali (art.11 - C.C.N.Q./98).*

Le schede "A" e "C" (formato foglio excel), debitamente compilate, ciascuna scuola il proprio rigo, (in ogni cella, qualora non ci dovessero essere dati da riportare, segnare 0), dovranno essere trasmesse all'indirizzo e-mail: otello.falanga.na@istruzione.it.

Sarà cura dell'operatore addetto alla posta elettronica, prima di trasmettere i fogli excel, cancellare ciò che è contenuto negli altri rigi, (codice SIMPI e nome scuola di tutte le altre istituzioni scolastiche), oppure trasmettere soltanto il rigo concernente la propria scuola (cancellando tutti gli altri rigi non interessati).

La scheda "B", (formato foglio excel), debitamente compilata, ciascuna scuola il proprio rigo o più rigi a seconda dei nominativi da trascrivere, (in ogni cella, qualora non ci dovessero essere dati da riportare, scrivere negativo), dovrà essere, come per le altre, trasmessa

all'indirizzo e-mail: otello.falanga.na@istruzione.it . Sarà cura dell'operatore, come per le schede "A" e "B", cancellare i codici e i nomi di tutte le altre istituzioni scolastiche oppure trasmettere soltanto il rigo concernente la propria scuola.

Si precisa, inoltre, che la scheda "B", con i relativi dati (cognome, nome, qualifica, sigla sindacale di appartenenza e periodo interessato al cumulo), dovrà essere compilata qualora le OO.SS. avessero richiesto il cumulo delle ore in applicazione del Contratto decentrato nazionale del 24.11.99. I permessi sindacali spettanti a ciascun dirigente sindacale appartenente all'area del **solo personale ATA** possono essere cumulati per periodi comunque non superiori a **venti giorni ad anno scolastico**.

A completezza dell'informazione, tratti dal Contratto decentrato nazionale del 24.11.99, si trascrivono:

- **l'art. 5** relativo al cumulo di permessi sindacali retribuiti;
- **l'art. 8** relativo ai permessi di spettanza delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU).

ART. 5 - Esercizio dei permessi sindacali: cumulo di permessi sindacali retribuiti.

1. Ai sensi dell'art.6, comma 1, C.C.N.Q. 27/1/1999 e del C.C.N.I. comparto Scuola 8/10/1999, come modificato dal successivo C.C.N.I. 24/11/1999, si conviene che i dirigenti sindacali delle OO.SS. rappresentative non tenuti ad assicurare la continuità didattica (personale ATA) possano cumulare i permessi, senza oneri aggiuntivi anche indiretti, secondo le seguenti modalità: il direttore dei servizi generali e amministrativi: 12 giorni ad anno scolastico, suddivisibili in tre periodi e con un intervallo di effettivo servizio non inferiore a 15 giorni tra un periodo e l'altro; il restante personale ATA: 20 giorni ad anno scolastico, suddivisibili in tre periodi e con un intervallo di effettivo servizio non inferiore a 10 giorni tra un periodo e l'altro.

2. Tali cumuli non possono essere fruiti in continuità con le altre assenze previste dagli istituti contrattuali, nonché durante lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.

3. Per i componenti delle RSU i permessi possono essere cumulati per periodi, anche frazionati, non superiori a 12 giorni per trimestre, ai sensi dell'art.10, comma 5, C.C.N.Q. 7/8/1998.

ART. 8 - Esercizio dei permessi sindacali: permessi di spettanza delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU).

1. Le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) possono fruire di permessi sindacali in misura pari a 30 minuti per ciascun dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art.3, comma 2, C.C.N.Q. 18/12/2002.

2. Il contingente di permessi spettanti alla RSU viene determinato, per ciascun anno scolastico, dal dirigente scolastico, il quale provvede a comunicarlo tempestivamente alla RSU medesima.

3. Il contingente dei permessi attribuito, nonché l'eventuale distribuzione tra i vari componenti, è gestita autonomamente dalla RSU, nei limiti del tetto massimo e con l'osservanza delle disposizioni, anche di carattere pattizio, vigenti.

Nel ringraziare anticipatamente, per la preziosa e faticosa collaborazione delle SS.LL., si comunica che qualsiasi ulteriore informazione e/o chiarimento potrà essere richiesto al seguente recapito telefonico **081 5576205**.

Napoli, 18 settembre 2007

***Il Dirigente
Luigi de Filippis***

OF